

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
RIFAI - RETE ITALIANA FACILITATORI AREE INTERNE



Nel giorno 7 marzo 2024 alle 18.30 si svolge in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'associazione RIFAI - Rete Italiana Facilitatori Aree Interne.

L'assemblea si svolge in modalità telematica per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione aggiornamento Statuto e cambio denominazione per iscrizione al RUNTS;
- 2) Approvazione apertura P. IVA;
- 3) Approvazione bilancio consuntivo 2023 e bilancio preventivo 2024;
- 4) Varie ed eventuali.

Alla presenza dei soci, in proprio o per delega:

- Elisa Chillura
- Aura Zanier
- Alfonso Sacco
- Enza Maria Macaluso
- Gianluca Stefani
- Giuseppe Dino
- Ilaria Selenati
- Ilenia di Franco
- Luisa Lombardo
- Maria Arnolfo
- Maurizio de Matteis
- Piero Brunod
- Nina Virtuoso
- Paola Busciglio
- Silvia Bongiovanni
- Teresa Spataro
- Viola Capotosti
- Lorenzo Damasio
- Angelo Palamenghi
- Aurianne Borrás
- Giuseppe Dino

Il presidente, constatata la validità dell'assemblea in seconda convocazione, nomina come segretario Aura Zanier e prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno predisposto.

Per quanto riguarda il punto 1) dell'Ordine del Giorno, la segreteria procede alla lettura dello Statuto, modificato in adeguamento alle misure previste dalla Riforma del Terzo Settore, per l'approvazione da parte dei soci. Le modifiche sono approvate all'unanimità. Tutti i presenti sono concordi sull'iscrizione dell'Associazione al RUNTS. La denominazione viene modificata in **"RIFAI ETS - Rete Italiana Facilitatori Aree Interne"**.

Per quanto riguarda il punto 2) dell'Ordine del Giorno, l'apertura della partita IVA per l'associazione è approvata all'unanimità.

- Presa visione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2023;
 - Presa visione del bilancio preventivo per l'esercizio 2024;
- i soci deliberano all'unanimità li suddetti documenti.

Per quanto concerne il punto 4) dell'Ordine del Giorno, varie ed eventuali, viene specificato che il rinnovo delle quote associative sarà previsto in seguito all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 20.30 del presente giorno.

7 marzo 2024

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 2/4/2024
AL NUMERO 165 DELLA SERIE 3^a ATTI PRIVAT.
~~ESATTO EURO 480 ESENYE~~

L'ADDETTO
Lucio Sebastiano Piano
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato



STATUTO

RIFAI ETS - Rete Italiana Facilitatori Aree Interne

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: RIFAI ETS - Rete Italiana Facilitatori Aree Interne, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di e con durata illimitata.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Ente del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

L'Associazione ha sede legale in Santo Stefano Quisquina, contrada Pietranera snc 92020 (AG) e potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del C.T.S.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'Associazione si propone di attuare attività di tipo ricreativo e culturale, scientifico e di ricerca socio economica aventi lo scopo di promuovere forme di sviluppo locale, di animazione, di sviluppo turistico e di valorizzazione dell'immagine positiva delle Aree Interne italiane, elaborando occasioni di scambio culturale e di reciproco arricchimento fra imprese, persone ed associazioni, mettendole in relazione fra di loro.

Per raggiungere tale scopo l'Associazione potrà:

realizzare forme di incontro e scambio culturale fra persone e singoli gruppi che intendono promuovere le attività di sviluppo e promozione delle Aree Interne Italiane;

accogliere persone e studiosi interessati a scoprire le attività che vengono svolte nei luoghi di interesse dell'associazione stessa;

promuovere l'innovazione sociale all'interno delle Aree in cui decide di operare;

promuovere, utilizzando tutti i mezzi di cui dispone, comprese radio, TV, media in generale ed Internet, le attività che realizza o i progetti che intende realizzare affinché le persone possano condividere storie, luoghi, emozioni, sorrisi dal vivo.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3 – Lavoro

L'associazione può avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e, ai sensi dell'art. 17 del C.T.S..

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 4 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o che non è in regola con il pagamento della quota associativa imposta dall'Assemblea, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

ART. 8 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, di almeno $\frac{1}{2}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, in prima e in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde rettamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

entra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

preparare i bilanci;

preparare tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, eletti dall'Assemblea degli associati; i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi nella sua interezza quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

ART. 10 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 – Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato ai sensi dell'art. 30 del CTS, nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti al comma 2 del medesimo articolo 30.

ART. 12 – Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 – Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite

patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 – Rendicontazione

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del C.T.S, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Gli eventuali avanzi di esercizio realizzati dall'Associazione devono essere accantonati in una apposita riserva da destinarsi, negli anni successivi, agli scopi dell'associazione stessa.

ART. 17 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 20 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

